Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Venerdì, 30 marzo 1928 - Anno VI — Numero 76

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità, concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **972.**

LEGGE 8 marzo 1928, n. 513.
Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1927, numero 503, contenente provvedimenti per assicurare il funzionamento dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 503, contenente provvedimenti per assicurare il funzionamento dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 973.

LEGGE 19 febbraio 1928, n. 514.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1924, relativo alla servitù spettante al Duomo di Milano sui fondi pubblici e privati del Monte di Candoglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1924, relativo alla servitù spettante al Duomo di Milano sui fondi pubblici e privati del Monte di Candoglia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 974.

LEGGE 19 febbraio 1928, n. 515.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1931, che stabilisce l'appannaggio a Sua Altezza Reale il Principe Amedeo di Savoia-Aosta, Duca delle Puglie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1931, che stabilisce l'appannaggio a Sua Altezza Reale il Principe Amedeo di Savoia-Aosta, Duca delle Puglie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 975.

LEGGE 16 febbraio 1928, n. 516.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1572, che concede all'Istituto centrale di statistica l'esenzione dalle tasse postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1572, che concede all'Istituto centrale di statistica l'esenzione dalle tasse postali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 976.

LEGGE 16 febbraio 1928, n. 517.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458, relativo al censimento generale degli esercizi industriali e commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458, relativo al censimento generale degli esercizi industriali e commerciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 977.

LEGGE 8 marzo 1928, n. 518.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 407, concernente la composizione ed i cómpiti del Comitato permanente del grano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 407, concernente la composizione e i cómpiti del Comitato permanente del grano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 978.

LEGGE 8 marzo 1928, n. 519.

Conversione in legge, con aggiunta, del R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527, contenente norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1379, per la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527, concernente le norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1379, per la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale, aggiungendo alla lettera *c*) dell'art. 6, dopo le parole: « Superiore a quello » le altre: « accertato di origine ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — FEDERZONI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 979.

LEGGE 8 marzo 1928, n. 520.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, che porta agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle Società per azioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, che porta agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle Società per azioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 980.

LEGGE 18 marzo 1928, n. 521.

Conferimento, a titolo d'onore, del diploma di licenza al nome degli studenti degli Istituti d'istruzione artistica caduti in guerra o dopo la guerra per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I capi degli Istituti d'istruzione artistica sono autorizzati a conferire, a titolo d'onore, il diploma di licenza al nome degli studenti caduti in guerra o dopo la guerra per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria. Tale conferimento è dovuto anche alla memoria di quegli studenti che all'atto del loro sacrificio non avevano ancora compiuto il corso degli studi per il conseguimento del diploma medesimo.

Il modulo sarà fornito agli studenti d'istruzione artistica dal Ministero della pubblica istruzione.

Per il conferimento dei diplomi non è dovuta alcuna tassa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 981.

LEGGE 15 marzo 1928, n. 522.

Conversione in legge del R. decreto 17 novembre 1927, n. 2372, concernente l'istituzione di Scuole di statistica presso le Università del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 17 novembre 1927, n. 2372, concernente l'istituzione di Scuole di statistica presso le Università del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 982.

LEGGE 15 marzo 1928, n. 523.

Conversione in legge del R. decreto 17 novembre 1927, numero 2339, relativo alle spese pel mantenimento del Regio istituto tecnico di Bolzano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 17 novembre 1927, n. 2339, relativo alle spese pel mantenimento del Regio istituto tecnico di Bolzano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 983.

LEGGE 15 marzo 1928, n. 524.

Conversione in legge del R. decreto 17 novembre 1927, n. 2342, relativo alle spese pel mantenimento del Regio liceo scientifico e del Regio istituto tecnico di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 17 novembre 1927, n. 2342, relativo alle spese pel mantenimento del Regio liceo scientifico e del Regio istituto tecnico di Fiume.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 984.

LEGGE 15 marzo 1928, n. 525.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 839, contenente disposizioni per la sistemazione edilizia della Regia università e della Regia scuola d'ingegneria di Padova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 839, contenente disposizioni per la sistemazione edilizia della Regia università e della Regia scuola d'ingegneria di Padova.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 985.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 marzo 1928, n. 526.

Approvazione dell'Accordo commerciale e del relativo Protocollo di firma, stipulati in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 7 marzo 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere allo scambio delle ratifiche dell'Accordo commerciale stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 7 marzo 1928;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo commerciale ed al relativo Protocollo di firma, stipulati in Parigi, fra il Regno d'Italia e la Repubblica francese, il 7 marzo 1928.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore due giorni dopo lo scambio delle ratifiche dell'Accordo di cui all'articolo precedente.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 176. — SIROVICH.

Accord commercial entre l'Italie et la France signé a Paris le 7 mars 1928.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de la République française, ayant reconnu la nécessité d'apporter certaines modifications à la Convention du 21 novembre 1898, prorogée par l'arrangement commercial du 13 novembre 1922 et modifiée par l'avenant du 29 mai 1926, sont convenus des dispositions ci-après:

Article 1er.

Les dispositions de la Convention du 21 novembre 1898, prorogée par l'arrangement commercial du 13 novembre 1922 et modifiée par l'avenant du 29 mai 1926, restent en vigueur, à l'exception des articles 1, 2 et 5 dudit avenant auxquels sont substituées les stipulations ci-après:

Article 2.

Sans préjudice des dispositions de l'art. 1 ci-dessus, les produits originaires et en provenance de l'Italie, énumérés à la liste *A* ci-annexée, jouiront à leur importation en France, des tarifs qui sont fixés à ladite liste ou des taux plus favorables, que la France pourrait appliquer aux produits similaires d'un pays quelconque.

Ces droits resteront applicables aussi longtemps que l'indice officiel des prix de gros ne marquera point une différence de plus de 20 % par rapport à l'indice du mois de mars 1928.

Dans le cas où cette différence se réaliserait, les droits de douane pourront être majorés et devront être diminués en proportion de l'indice, sans que toutefois la rectification puisse intervenir sinon à la fin d'un trimestre.

La même méthode sera appliquée, dans les mêmes proportions et les mêmes conditions, pour toute altération ultérieure de l'indice des prix de gros.

Les réductions opérées ne pourront toutefois excéder 60 % du taux des droits inscrits au tarif.

Article 3.

Sans préjudice des dispositions de l'art. 1 ci-dessus, les produits originaires et en provenance de France, énumérés à la liste *B* ci-annexée, bénéficieront à leur importation en Italie des droits et coefficients qui y sont prévus ou de tout traitement plus favorable que l'Italie pourrait accorder aux produits similaires de n'importe quel pays.

Article 4.

Demeurent également en vigueur les dispositions contenues dans la Convention des soies et soieries du 26 janvier 1927.

Article 5.

Le présent accord sera ratifié et les ratifications seront échangées à Paris dans un délai d'un mois à dater de la signature. Il entrera en viguer deux jours après l'échange des ratifications et suivra le sort de l'arrangement commercial de 1922 modifié par l'avenant de 1926.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et l'ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 7 mars 1928.

(*L. S.*) G. MANZONI

(*L. S.*) A. BRIAND
(*L. S.*) M. BOKANOWSKI

LISTE A.

Numéros du tarif français	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	Unité de perception	Droits (coefficients compris) Frs. cent.
ex 17	Viandes salées ou en saumure, à l'état cru, non préparées:		
	de porc:		
	Jambon	100 Kilogr.	175 —
ex 17-*ter*	Charcuterie fabriquée, non compris les pâtés de foie:		
	Salami, mortadelle, zamponi et cotechini	100 Kilogr.	160 —
ex 35-*ter*	Lait concentré, complet ou écrémé, sans sucre:		
	à l'état liquide ou pâteux:		
	en récipients de plus de 1 kg.	100 Kg. net	25 —
	en récipients de 1 kg. ou moins	100 Kg. net	30 —
ex 36	Fromages:		
	à pâte ferme dits de Hollande et de Gruyère.	100 Kilogr.	60 —
	Suivent le même régime les fromages dits de Gorgonzola, Reggiano, Parmigiano, Lodigiano, Fontina, type Bel Paese et Robiola.		
77	Semoules en pâtes et pâtes d'Italie	100 Kilogr.	85 —
79	Riz:		
	en paille	100 Kilogr.	4,20
	brisures de riz	100 Kilogr.	8,40
	entier, farines et semoules	100 Kilogr.	34,40
ex 80	Légumes secs:		
	Fèves et féveroles:		
	en grains	100 Kilogr.	7 —
	Haricots:		
	en grains nature	100 Kilogr.	15 —
Suite ex 80:	Lentilles:		
	en grains	100 Kilogr.	20 —
	Pois:		
	en grains	100 Kilogr.	15 —
	Autres:		
	en grains	100 Kilogr.	10 —
ex 81	Marrons et châtaignes:		
	fruits	100 Kilogr.	15 —
ex 84	Fruits de table ou autres, frais:		
	non forcés:		
	Citrons	100 Kilogr.	20 —
	Oranges (douces ou amères) cédrats et leurs variétés non dénommées	100 Kilogr.	35 —
	Mandarines et chinois	100 Kilogr.	50 —
	Pêches:		
	importées du 1er au 15 juin inclusivement	100 Kilogr.	20 —
	importées du 16 juin au 31 octobre inclusivement	100 Kilogr.	30 —
	Poires de table:		
	importées en boîtes, caissettes, paniers ou barils d'un poids par unité ne dépassant pas 20 kilos, isolés ou groupés dans un même envoi	100 Kilogr.	20 —
	autres	100 Kilogr.	10 —
	Pommes de table:		
	importées en boîtes, caissettes, paniers ou barils d'un poids par unité ne dépassant pas 20 kilogr., isolés ou groupés dans un même envoi	100 Kilogr.	15 —
	autres	100 Kilogr.	7,50

Numéros du tarif français	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	Unité de perception	Droits (coefficients compris) Frs. cent.
Suite ex 84	Cerises:		
	importées du 1er mai au 15 novembre inclusivement	100 Kilogr.	15 —
ex 85	Fruits de table ou autres, secs ou tapés:		
	Amandes:		
	en coques	100 Kilogr.	12 —
	sans coques	100 Kilogr.	20 —
	Figues:		
	propres à la consommation	100 Kilogr.	6 —
	Suivent ce régime les figues importées à destination d'une fabrique de produits alimentaires, tels que fabriques de marmelades et de succédanés du café, sous réserve d'être expédiées sous le lien d'un acquit à caution et moyennant production des justifications d'emploi exigées par le Service des douanes.		
	Suivent également ce régime les figues destinées à la fabrication de l'alcool industriel sous réserve qu'elles seront expédiées sur l'établissement industriel destinataire sous le lien d'un acquit à caution et utilisées sous la surveillance du service des contributions indirectes.		
	Noisettes:		
	en coques	100 Kilogr.	12 —
	sans coques	100 Kilogr.	20 —
	Noix:		
	en coques	100 Kilogr.	10 —
	Pistaches	100 Kilogr.	125 —
ex 110	Huiles fixes pures:		
	d'olive:		
	destinées à la savonnerie	100 Kilogr.	12,90
	autres	100 Kilogr.	47 —
ex 112	Huiles volatiles ou essences:		
	de citron, de bergamotte, d'orange et de mandarine	100 Kilogr.	65 —
ex 141	Coton cardé en feuilles gommées ou non:		
	lavé, dégraissé, épuré ou blanchi	100 Kilogr.	80 —
	hydrophile, non imprégné ou pharmaceutique	100 Kilogr.	120 —
	hydrophile, même imprégné ou pharmaceutique	100 Kilogr.	125 —
ex 158	Légumes:		
	ex 1. frais:		
	concombres et haricots verts, importés du 1er septembre au 31 mai inclusivement	100 Kilogr.	30 —
	tomates et melons, importés du 1er octobre au 30 juin inclusivement	100 Kilogr.	30 —
	petits pois, importés du 1er mars au 31 mai inclusivement	100 Kilogr.	30 —
	ex 3. conservés en boîtes ou en récipients hermétiquement clos ou en fûts:		
	tomates assaisonnées ou non, renfermant:		
	plus de 15 jusqu'à 20 % inclusivement d'extrait sec	100 Kilogr.	75 —
	plus de 20 jusqu'à 25 % inclusivement d'extrait sec	100 Kilogr.	85 —
	plus de 25 jusqu'à 35 % inclusivement d'extrait sec	100 Kilogr.	100 —
	plus de 35 % d'extrait sec	100 Kilogr.	110 —
	Note. — *Les conserves de tomates et les sauces de tomates suivent le même régime.*		
ex 170	Plantes vivantes, oignons et bulbes à fleurs; fleurs naturelles, etc.:		
	3° Fleurs naturelles coupées, forcées ou non forcées, de toute espèce, quel que soit le mode d'emballage	100 Kilogr.	200 —

Numéros du tarif français	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	Unité de perception	Droits (coefficients compris) Frs. cent.
171-*bis*	Vins (autres que les vins de liqueurs et assimilés) provenant exclusivement de la fermentation des raisins frais ou du jus de raisins frais:		
	importés autrement qu'en bouteilles, flacons, cruchons et contenants analogues, titrant en alcool acquis:		
	jusqu'à 12 degrés	l'hectol.	55 —
	12 degrés 1/10 et plus:		
	sur les 12 premiers degrés	l'hectol.	55 —
	en sus, pour chaque degré ou fraction de degré au-dessus de 12 degrés	Droit de douane égal au montant du droit de consommation de l'alcool.	
	importés en bouteilles, flacons, cruchons et contenants analogues:		
	vins mousseux	100 Kilogr. brut	112.50
	vins autres que mousseux	100 Kilogr. brut	160 —
	importés en flasques (1):		
	1. flasques de deux litres environ	100 Kilogr. poids brut diminué de 20 %	110 —
	2. flasques d'une capacité inférieure à deux litres	100 Kilogr. poids brut diminué de 25 %	110 —
ex 171-*ter*	Vins de liqueurs et vermouths provenant de raisins frais ou de jus de raisins frais:		
	importés autrement qu'en bouteilles, flacons, cruchons et contenants analogues	par degré et par hectolitre sur l'alcool total (acquis et en puissance)	10 —
	importés en bouteilles, flacons, cruchons et contenants analogues	100 Kilogr. poids brut	140 —

(1) On entend par flasques des récipients de verrerie commune, de forme ovale, avec un col allongé dont le bord est simplement taillé ou moulé. Ces récipients ont une capacité de 2 litres environ ou, moins et sont revêtus d'une enveloppe de feuilles de plantes de marais du genre « Sala » (Typha-latifolia).

Numéros du tarif français	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	Unité de perception	Droits (coefficients compris) Frs. cent.
175	Marbres (statuaires ou autres):		
	bruts ou équarris	—	exempts
	sciés ayant d'épaisseur:		
	16 centimètres ou plus	—	exempts
	de 4 à 16 centimètres exclusivement	100 Kilogr.	6.90
	moins de 4 centimètres	100 Kilogr.	16.10
	sculptés, polis, moulurés ou autrement ouvrés:		
	sculptés en cheminées	100 Kilogr.	63 —
	sculptés en statues modernes ou autrement	100 Kilogr.	67.50
	moulurés, tournés	100 Kilogr.	36 —
	Pendules, coupes, encriers, chiques et autres articles de tournage ne pesant pas plus de 75 kgs. l'un et ayant rapport à l'ameublement	100 Kilogr.	88.50
	Carreaux ayant une face sciée, moulinée ou polie (1)	100 Kilogr.	8.85
	autres	100 Kilogr.	27 —
ex 175-*bis*	Albâtre sculpté ou autrement ouvré:		
	statues et autres objets sculptés	100 Kilogr.	60 —
	autres	100 Kilogr.	30 —
ex 189	Soufre:		
	trituré, épuré, raffiné, sublimé	100 Kilogr.	8.75
0215	Acide tartrique	100 Kilogr.	30 —
ex 0230	Acide citrique:		
	cristallisé	100 Kilogr.	120 —

(1) Les carreaux qui présentent une face sciée, moulinée ou polie et l'autre face simplement sciée, seront taxés comme carreaux ayant une face sciée, moulinée ou polie.

Numéros du tarif français	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	Unité de perception	Droits (coefficients compris) Frs. cent.
ex 363	Fils de chanvre purs, non polis, simples, mesurant au kilogramme en fil simple:		
	écrus:		
	a) en écheveau:		
	2.000 mètres ou moins	Kilogr.	0.95
	plus de 2.000 mètres, pas plus de 5.000 mètres	Kilogr.	1.05
	plus de 5.000 mètres, pas plus de 10.000 mètres	Kilogr.	1.35
	plus de 10.000 mètres, pas plus de 20.000 mètres	Kilogr.	1.95
	plus de 20.000 mètres, pas plus de 30.000 mètres	Kilogr.	2.35
	plus de 30.000 mètres, pas plus de 40.000 mètres	Kilogr.	2.95
	plus de 40.000 mètres, pas plus de 60.000 mètres	Kilogr.	4.15
	plus de 60.000 mètres, pas plus de 120.000 mètres	Kilogr.	3.60
	plus de 120.000 mètres	Kilogr.	4.50
	b) en pelotes, en cartes ou tous autres:		
	2.000 mètres ou moins	Kilogr.	1.10
	plus de 2.000 mètres, pas plus de 5.000 mètres	Kilogr.	1.25
	plus de 5.000 mètres, pas plus de 10.000 mètres	Kilogr.	1.60
	plus de 10.000 mètres, pas plus de 20.000 mètres	Kilogr.	2.25
	plus de 20.000 mètres, pas plus de 30.000 mètres	Kilogr.	2.75
	plus de 30.000 mètres, pas plus de 40.000 mètres	Kilogr.	3.45
	plus de 40.000 mètres, pas plus de 60.000 mètres	Kilogr.	4.85
	plus de 60.000 mètres, pas plus de 120.000 mètres	Kilogr.	6.85
	plus de 120.000 mètres	Kilogr.	8.60
ex 524-*A*	Machines dynamo-électriques et transformateurs électriques, industriels à sec, pesant par appareil:		
	10 kgs. inclusivement à 50 kgs. exclusivement	Kilogr.	4.50
	5 kgs. inclusivement à 10 kgs. exclusivement	Kilogr.	9.80
	2 kgs. 500 inclusivement à 5 kgs. exclusivement	Kilogr.	15 —
ex 524-*bis*	Appareils électriques et électrotechniques à usage domestique, etc.:		
M	ventilateurs d'habitation pesant par appareil:		
	10 kilos et au-dessus	Kilogr.	7 —
	5 kilos inclusivement à 10 kilos exclusivement	Kilogr.	8 —
	2 kilos 500 inclusivement à 5 kilos exclusivement	Kilogr.	11 —
	moins de 2 kgs. 500	Kilogr.	22 —
ex 536	Pièces détachées se rapportant à l'électricité:		
	ex 1. d'appareils d'allumage et de dynamos pour l'équipement des véhicules automobiles:		
	Pièces d'appareils d'allumage pour moteurs à explosion de toute espèce (magnétos et autres):		
	Distributeurs, bagues collectrices	Kilogr.	60 —
	Noyaux bobinés	Kilogr.	35 —
ex 591 592 ex 592-*bis*	Meubles autres qu'en bois courbé:		
	Sièges:		
	sculptés, incrustés, marquetés, décorés de mosaïques, ornés de cuivre, dorés ou laqués:		
	canapés, bergères, marquises, chaises-longues, fauteuils et banquettes	100 Kilogr.	250 —
	autres	100 Kilogr.	170 —

Numéros du tarif français	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	Unité de perception	Droits (coefficients compris) Frs. cent.
Suite 592 *ex* 592-*bis*:	ayant un seul motif de sculptures ou moulurés	100 Kilogr.	140 —
	cirés ou vernis	100 Kilogr.	140 —
	autres	100 Kilogr.	95 —
	autres que sièges de toute espèce de bois, pièces et parties isolées:		
	sculptés, incrustés, marquetés, décorés de mosaïques, ornés de métal, dorés, argentés ou laqués	100 Kilogr.	155 —
	moulurés, vernis, cirés	100 Kilogr.	60 —
	autres	100 Kilogr.	25 —
612	Chapeaux, cloches ou plateaux:		
	1. — de copeaux de bois:		
	tressés d'une seule pièce:		
	unis ou chinés, ni blanchis, ni teints, ni apprêtés, ni dressés, sans garnitures	100 Kilogr.	13 —
	blanchis, teints ou poudrés, apprêtés ou dressés	100 Kilogr.	390 —
	cousus, remmaillés, engrenés ou noués:		
	unis ou chinés, ni blanchis, ni teints, ni apprêtés, ni dressés, sans garnitures:		
	articles remmaillés	La pièce	0.20
	autres	La pièce	0.30
	blanchis ou teints, apprêtés ou dressés, sans garnitures	La pièce	1.20
	garnis chapeliers	La pièce	2.70
	2. — de paille, d'écorce, de sparte, de fibre de palmier ou de toute autre matière végétale:		
	tressés d'une seule pièce:		
	unis ou chinés, ni blanchis, ni teints, ni apprêtés, ni dressés, sans garnitures	100 Kilogr.	13 —
	blanchis, teints ou poudrés, apprêtés ou dressés	100 Kilogr.	390 —
Suite 612:	cousus, remmaillés, engrenés ou noués:		
	unis ou chinés, ni blanchis, ni teints, ni apprêtés, ni dressés, sans garnitures:		
	articles remmaillés	La pièce	0,20
	autres	La pièce	0,39
	blanchis ou teints, apprêtés ou dressés, sans garnitures	La pièce	1,55
	garnis chapeliers	La pièce	3,50
626	Chapeaux de feutre, de poils ou de laine et poils:		
	en cloches, y compris les plateaux et chemises, non apprêtés, ni dressés, ni tournurés	Valeur	12 %
	autres:		
	non garnis	Valeur	14 %
	partiellement garnis ou garnis chapeliers avec ou sans coiffe	Valeur	14 %
627	Chapeaux de feutre de laine:		
	en cloches, y compris les plateaux et chemises, non apprêtés, ni dressés, ni tournurés	Valeur	12 %
	autres:		
	non garnis	Valeur	14 %
	partiellement garnis ou garnis chapeliers avec ou sans coiffe	Valeur	14 %
ex 645	Boutons:		
	de corozo:		
	pour pantalons (1)	Kilogr.	6 —
	autres	Kilogr.	14 —
	de palmier-dum:		
	pour pantalons (1)	Kilogr.	6 —
	autres	Kilogr.	16 —

(1) On considère comme tels les boutons pour pantalons, avec ou sans référence commerciale, mais sans aucun ornement ou décor, mesurant au maximum 16 millimètres de diamètre. Toutefois, les boutons de corozo et de palmier-dum de plus de 16 millimètres de diamètre, qui, en raison des inscriptions dont ils sont revêtus, ne peuvent être manifestement utilisés que pour pantalons, sont admissibles au droit de 4 frs. par kilogramme.

LISTE *B*.

Numéros du tarif italien	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	Unité de perception	Droit — *Lire-or*	Coefficient
ad 30	*Les fromages originaires et en provenance de la France, du même genre et de même qualité que les fromages suisses auxquels l'Italie a concédé le droit conventionnel de Lire 8 par quintal, seront admis au même droit, quels que soient l'emballage et le lieu de production.*			
101	Truffes	Quintal	30	—
ex 103	Vin:			
	b) en bouteilles:			
	1. — d'un demi-litre ou moins:			
	ex *a*) Mousseux des régions ou crus d'Anjou et de Touraine, Saint-Péray, Gaillac et Clairette de Die	le cent	60	—
	2. — de plus d'un demi-litre et pas plus d'un litre:			
	ex *a*) Mousseux des régions ou crus d'Anjou et de Touraine, Saint-Péray, Gaillac et Clairette de Die	le cent	100	—
	Les droits conventionnels s'appliquent exclusivement aux vins des régions ou crus susindiqués accompagnés d'un certificat délivré par les Chambres d'Angers, de Saumur et de Tours pour les vins d'Anjou et de Touraine; d'Annonay pour le Saint-Péray; d'Albi pour le Gaillac et de Valence pour la Clairette de Die. Lesdits certificats doivent attester: 1. - que le vin est préparé par la méthode champenoise; 2. - que cette préparation a été effectuée dans les caves d'un exportateur du ressort de la Chambre de Commerce et que les vins visés sur les certificats sont expédiés de ses caves ou magasins à destination de l'Italie.			
118	Olives fraîches	—	exemptes	—
122	Tourteaux de graines oléagineuses et d'autres matières oléagineuses	—	exempts	—

Numéros du tarif italien	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	Unité de perception	Droit — *Lire-or*	Coefficient
ex 204	Dentelles de coton:			
	ex *b*) autres:			
	2. — Fines	Quinta	1.500	0.35
ex 227	Tapis pour parquets en laine ou bourre de laine:			
	ex *b*) autres (à l'exception des tapis de chenille)	Quintal	200	0.3
285	Aciers ordinaires en blooms et en loupes	Quintal	6	—
309	Matériel fixe de chemins de fer et de tramways, à l'exception du matériel électrique:			
	a) pour chemins de fer portatifs ou aériens	Quintal	18	0.5
	b) pour chemins de fer ordinaires ou tramways:			
	1. — principalement en fonte	Quintal	16	0.5
	2. — principalement en fer ou en acier	Quintal	20	0.5
ex 311	Fonte non malléable en jets non dénommés:			
	c) grossièrement vernis	Augmentation de lire 1 par quintal sur les droits de ceux rabotés, tournés, etc.		
ex 403	Machines-outils:			
	ex *a*) Machines à tracer, couper, refouler le papier ou le carton, d'un poids:			
	ex 4. — de plus de 1 jusqu'à 10 quintaux	Quintal	32	0.2
	ex 5. — jusqu'à 1 quintal	Quintal	45	—
474	Couteaux et tranchets pour les arts et métiers et pour l'agriculture	Quintal	30	0.2
484	Jumelles et lorgnettes pour le théâtre et pour la campagne:			
	a) à prisme	la pièce	15	0.2
	b) autres:			
	1. — ordinaires	la pièce	2	0.4
	2. — de luxe	la pièce	5	0.4

Numéros du tarif italien	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	Unité de perception	Droit — Lire-or	Coefficient
ex 493	Compteurs:			
	ex d) Indicateurs de vitesse et compteurs kilométriques à l'exclusion de ceux qui sont destinés à l'enregistrement des prix	Quintal	100	1 —
551	Ouvrages en émeri, corindon, carborandum et similaires, naturels ou artificiels, pesant par pièce:			
	a) plus de 5 kgs.	Quintal	30	—
	b) plus de 750 grammes sans dépasser 5 kgs.	Quintal	45	—
	c) plus de 75 grammes sans dépasser 750 grammes	Quintal	70	—
	d) jusqu'à 75 grammes	Quintal	140	—
ex 554	ex b) 2. — Ardoises naturelles en plaques taillées pour toitures, même avec des trous destinés à leur montage	Quintal	2	—
ex 808	Peaux tannées avec poils y compris les queues naturelles tannées:			
	ex b) autres, pesant par peau:			
	1. — jusqu'à 400 grammes	Kilogr.	5	0.3
ex 825	Ouvrages en pelleteries non dénommés:			
	b) autres	Kilogr.	35	0.3
ex 879	Pierres précieuses:			
	ex b) 1. — fines ou pierres précieuses proprement dites	Hectogr.	30	—
ex 897	Boutons:			
	ex h) en nacre	Quintal	320	0.25
ex 912	Jouets:			
	d) en bois	Quintal	70	—
938	Boyaux:			
	a) frais	—	exempts	—
	b) autres	Quintal	2	—

Protocole de signature.

Au moment de procéder à la signature de l'Arrangement conclu en date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés désireux de préciser et de compléter ses dispositions sont convenus de ce qui suit:

I. — *Certificats d'analyse.* Les Hautes Parties Contractantes s'engagent, chacune en ce qui la concerne, à admettre les certificats d'analyse délivrés par les laboratoires officiels de l'autre Pays, comme preuve que les produits d'origine du pays qui a délivré le certificat d'analyse, importés sur le territoire de l'autre, répondent aux prescriptions de la législation intérieure de ce dernier pays.

Chacune des Hautes Parties Contractantes conserve le droit de faire procéder, le cas échéant, et notamment en cas de suspicion de fraude, à toutes vérifications utiles nonobstant la production du certificat d'analyse.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à prendre toutes précautions nécessaires pour garantir l'identité de la marchandise exportée et celle de l'échantillon soumis à l'analyse.

La procédure établie par chaque Gouvernement pour assurer, dans les conditions ci-dessus énoncées, le prélèvement des échantillons ainsi que les modèles des certificats seront notifiés à l'autre pays et agréés par lui.

La liste des laboratoires officiels chargés, dans chaque pays, de délivrer les certificats d'analyse, sera notifiée par chacun des deux Gouvernements à l'autre, dans le plus bref délai à dater de la mise en vigueur de la présente Convention.

II. — Le Gouvernement italien et le Gouvernement français s'engagent à entrer en négociation au cours des deux mois suivant la mise en vigueur du présent Arrangement, pour conclure une convention destinée à faciliter dans toute la mesure du possible le trafic réciproque du bétail, tout en assurant la sauvegarde de leurs intérêts vitaux dans la matière.

*Ad. n° 171-*ter *du tarif français.*

Dans le cas où la France accorderait à une tierce Puissance, pour une spécialité quelconque de vin non mousseux, des réductions des droits de douane ou d'autres faveurs spéciales, y compris celles concernant la surtaxe sur l'alcool, ces réductions et ces faveurs seront, dans la même mesure, immédiatement étendues aux spécialités italiennes Vermouth et Marsala.

Le Gouvernement français déclare que, conformément à la réglementation actuellement en vigueur, on entend par Vermouth un vin de liqueur préparé avec du vin blanc provenant de raisins frais ou de jus de raisins frais, additionné d'alcool et de sucre, aromatisé avec des infusions de plantes et coloré par du caramel.

Ad. n° 285 du tarif italien.

Une tolérance de 5 % est admise dans la détermination des mesures des blooms plats.

Ad. n° ex 948 B du tarif italien.

Le droit conventionnel prévu à la liste *A* annexée à l'accord commercial du 13 novembre 1922, pour les pellicules

pour cinématographie impressionnées, négatives (position ex 948 B du tarif italien), est supprimé.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 7 mars 1928.

(*L. S.*) G. MANZONI. (*L. S.*) A. BRIAND.
(*L. S.*) M. BOKANOWSKI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1928.
Autorizzazione alla Banca nazionale di credito, con sede in Milano, ad istituire due filiali rispettivamente in Cossato e Coggiola (Vercelli).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima Banca nazionale di credito, con sede in Milano, è autorizzata ad istituire due proprie filiali rispettivamente in Cossato e Coggiola (provincia di Vercelli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1928.
Autorizzazione all'Istituto italiano di credito marittimo, con sede in Roma, ad istituire filiali in Genova-Voltri e in Savona.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima Istituto italiano di credito marittimo, con sede in Roma, è autorizzata ad istituire proprie filiali in Genova-Voltri ed in Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Francesco Krainz di Francesco, nato a Trieste il 7 aprile 1898 e residente a Trieste, via Guido Zanetti, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carnielli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Krainz è ridotto in « Carnielli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Isacco Adolfo Polatschek fu Giuseppe, nato a Trieste il 1° dicembre 1871 e residente a Trieste, via Tor San Pietro, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Polazzi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Isacco Adolfo Polatschek è ridotto in « Polazzi ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Carolina Polatschek nata de Iurco di Giuseppe, nata l'11 agosto 1873, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Zacevich di Giuseppe, nato a Lussinpiccolo il 17 marzo 1889 e residente a Trieste, via Galileo Galilei n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zacci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Zacevich è ridotto in « Zacci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosa Zacevich nata Zadro di Giacomo, nata il 24 ottobre 1894, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 10 ottobre 1916, figlio;
3. Nora di Giuseppe, nata il 19 aprile 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Zaidler fu Giovanni, nato a Trieste il 2 marzo 1883 e residente a Trieste, Scoglietto n. 158, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zadelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Zaidler è ridotto in « Zadelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Lucia Zaidler nata Korenich di Domenico, nata il 15 settembre 1886, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Umberto Back fu Giuseppe, nato a Trieste l'8 marzo 1884 e residente a Trieste, via Crosada, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bachi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Umberto Back è ridotto in « Bachi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Back nata Kete fu Giuseppe, nata l'11 luglio 1888, moglie;
2. Giuseppe di Umberto, nato il 19 ottobre 1910, figlio;
3. Vittorio di Umberto, nato il 7 maggio 1914, figlio;
4. Silvana di Umberto, nata il 16 marzo 1919, figlia;
5. Elda di Umberto, nata il 21 gennaio 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alfredo Badessich di Pietro, nato a Trieste il 23 maggio 1886 e residente a Trieste, via Cesare Battisti n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Badessi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alfredo Badessich è ridotto in « Badessi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Alba Badessich nata Leva, di Francesco, nata il 6 giugno 1896, moglie;
2. Armando di Alfredo, nato il 12 gennaio 1919, figlio;
3. Gigliola di Alfredo, nata il 25 febbraio 1920, figlia;
4. Claudia di Alfredo, nata il 7 febbraio 1923, figlia;
5. Corrado di Alfredo, nato il 1° giugno 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Barbich di Sebastiano, nato a Parenzo il 26 giugno 1872 e residente a Trieste, via A. Rapicio n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Barbo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Barbich è ridotto in « Barbo ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Marcello di Pietro, nato il 14 novembre 1900, figlio;
2. Pietro di Pietro, nato il 15 novembre 1903, figlio;
3. Alma di Pietro, nata il 10 luglio 1905, figlia;
4. Nicolina di Pietro, nata il 15 marzo 1907, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Bisiach fu Giovanni, nato a Trieste il 1° agosto 1899 e residente a Trieste, Servola Alti Forni e Acciaierie, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bissi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Bisiach è ridotto in « Bissi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Amalia Bisiach nata Degrassi, di Francesco, nata il 30 giugno 1902, moglie;
2. Emilio di Emilio, nato il 16 aprile 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Norberto Cognitz fu Giuseppe, nato a Pola il 6 giugno 1877 e residente a Trieste, via XXX Ottobre, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cognito »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Norberto Cognitz è ridotto in « Cognito ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Cognitz nata Falessich di Adamo, nata il 15 marzo 1881, moglie;
2. Riccardo di Norberto, nato il 3 aprile 1909, figlio;
3. Leocadia di Norberto, nata il 30 giugno 1910, figlia;
4. Neri di Norberto, nato il 29 agosto 1919, figlio;
5. Illy di Norberto, nata il 30 novembre 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Romano Carboncich fu Matteo, nato a Isola d'Istria il 10 ottobre 1895 e residente a Trieste, via Domenico Rossetti n. 83, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carboncini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Romano Carboncich è ridotto in « Carboncini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Alma Carboncich nata Tam di Ferdinando, nata il 28 novembre 1902, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Cernko di Antonio, nato a Trieste il 20 ottobre 1902 e residente a Trieste, via Udine, 30, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cernico »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Cernko è ridotto in « Cernico ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Chlupacek di Carlo, nato a Trieste il 29 luglio 1889 e residente a Trieste, Androna Cristoforo Colombo, 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pace »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Chlupacek è ridotto in « Pace ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonietta Chlupacek nata Zaccaria di Pietro, nata il 17 dicembre 1889, moglie;
2. Nives di Rodolfo, nata l'8 dicembre 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Florjancic fu Maria, nato a Trieste il 31 marzo 1866 e residente a Trieste, via Pauliana, 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Floriani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Florjancic è ridotto in « Floriani »;

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Lucia Florjancic nata Zaratini di Giulio, nata il 5 agosto 1874, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Hirn fu Giusto, nato a Trieste il 29 dicembre 1865 e residente a Trieste, via Ruggero Manna n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Irneri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Hirn è ridotto in « Irneri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Amalia Matilde Hirn nata Iess fu Antonio, nata il 15 aprile 1867, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Iolanda Hirn di Giuseppe, nata a Trieste il 21 maggio 1902 e residente a Trieste, via Ruggero Manna n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, le riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Irneri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Iolanda Hirn è ridotto in « Irneri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ugo Hirn di Giuseppe, nato a Trieste il 26 gennaio 1896 e residente a Trieste, via Sant'Anastasio n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Irneri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ugo Hirn è ridotto in « Irneri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Maria Hirn nata Faggioli di Pietro, nata l'11 novembre 1901, moglie;
2. Giorgio di Ugo, nato il 2 giugno 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Comunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 18 febbraio 1928, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 8 gennaio 1928, n. 123, che modifica l'art. 1 del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 763, relativo al matrimonio degli ufficiali della Regia aeronautica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 16 marzo 1928 il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 4 dicembre 1927, n. 2843, che approva e rende esecutiva la convenzione stipulata il 20 novembre 1927 tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Transadriatica per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra Roma-Venezia e Vienna.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 328.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 109 — Data della ricevuta: 16 febbraio 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pesaro — Intestazione della ricevuta: Rossi Mariano fu Luigi, sindaco del comune di Mondavio — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Rendita: L. 15 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1921.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 marzo 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 31)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	474716	182 —	Ozzola Giovanni fu Carlo, dom. a S. Lazzaro Parmense (Parma). *Annotazione.* La presente rendita è sottoposta ad ipoteca giudiziale per la somma di L. 5.082,75 a favore della signora Magnaghi *Bice* fu Battista, moglie di Ozzola Giovanni.	Intestata come contro. *Annotazione.* La presente rendita è sottoposta ad ipoteca giudiziale per la somma di L. 5.082,75 a favore della signora Magnaghi *Luigia-Clonitide detta Bice* fu Battista, moglie di Ozzola Giovanni.
Buoni del Tesoro ordinari nominativi (1926-1927).	244 372 243 248 418	Cap. 1,000 — » 2,000 — » 5,000 — » 10,000 — » 10,000 —	Renzi Gino, *Anna*, Rina, Maria ed Agnese fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Bastianello Ida.	Renzi Gino, *Emma*, Rina, Maria ed Agnese fu Giovanni, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	321754	60 —	Attolini Luigi-Nicola fu *Leonardo*, minore to la p. p. della madre Nana Vincenza di Nicola, ved. di Attolini *Leonardo*, dom. a Gioia del Colle (Bari).	Attolini Luigi-Nicola fu *Vito-Leonardo*, minore sotto la p. p. della madre Nana Vincenza di Nicola, ved. di Attolini *Vito-Leonardo*, dom. come contro.
»	294501	30 —	Cirillo *Consiglia* fu Beniamino, minore sotto la p. p. della madre Ferrante Maria fu Giuseppe, ved. di Cirillo Beniamino, dom. a Mantrone (Bari).	Cirillo *Maria-Consiglia* fu Beniamino, minore ecc. come contro.
Ricevuta provvisoria rilasciata dalla Sez. di R. Tesoreria di Potenza per deposito di 7 cartelle cons. 3.50 % (1906).	756	Cap. 13,000 —	Simone *Antonio* fu Valentino, dom. in Abriola (Potenza).	Simone *Gerardo-Antonio* fu Valentino, dom. come contro.
Cons. 5 %	96395	435 —	Flessigno Concetta fu Gennaro, *nubile*, dom. a Napoli.	Flessigno Concetta fu Gennaro *minore sotto la tutela* di *Ramaschiello Giuseppe fu Michele*, dom. a Napoli.
3.50 %	212146	140 —	Grappein Giuseppe Apollinare fu *Federico*, dom. a Cogne (Torino).	Grappein Giuseppe Apollinare fu *Giuseppe-Federico*, dom. come contro.
»	578183	35 —	Merana *Anna-Maria* di Giovanni Battista, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Demonte (Cuneo).	Merana *Caterina-Anna-Maria* di Giovanni Battista, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	190423	500 —	Graziani Gina fu Dermide *nubile*, dom. a Calata (Campobasso).	Graziani Gina fu Dermide, *minore sotto la p. p. della madre Benevento Elisa ved. di Graziani* Dermide, dom. come contro.
3.50 %	332615	140 —	Cantamessa *Luigi* di Giuseppe, dom. in Alba (Cuneo), vincolata.	Cantamessa *Adolfo-Luigi* di Giuseppe, dom. come contro, vincolata.
»	455380	70 —	Intestata come la precedente, dom. ad Alessandria, vincolata.	Intestata come la precedente, dom. come contro, vincolata.
»	609200	70 —	Intestata come la precedente, dom. a Bologna, vincolata.	Intestata come la precedente, dom. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	168475	55 —	Alfieri *Giuseppe* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Corrado Costanza, fu Leonardo, ved. Alfieri, dom. a Latiano (Lecce).	Alfieri *Vincenzo-Giuseppe-Scevola* fu Francesco, minore ecc. come contro
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione.	1282	Cap. 900 —	Bertolino Vermiglio fu Stefano, con usuf. vital. a Perotti *Michele* fu Pietro.	Bertolino Vermiglio fu Stefano, con usuf. vital. a Perotti *Giovanni-Michele* fu Pietro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 marzo 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CIARLA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 29 marzo 1928 - Anno VI

Francia	74.52	Belgrado	33.35
Svizzera	364.72	Budapest (Pengo)	—
Londra	92.41	Albania (Franco oro)	363.75
Olanda	7.63	Norvegia	5.05
Spagna	319 —	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.642	Svezia	5.08
Berlino (Marco oro)	4.527	Polonia (Sloty)	213 —
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.07
Praga	56.25	Rendita 3,50 %	75.45
Romania	11.65	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso argentino Oro	18.37	Rendita 3 % lordo	44 —
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	85.575
New York	18.928	Littorio 5 %	85.55
Dollaro Canadese	18.905	Obbligazioni Venezie 3,50 %	77.30
Oro	365.22		

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso a premi per una monografia sul commercio estero.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista l'iniziativa presa dal giornale *Il Sole* per un concorso a premi in danaro da erogarsi agli autori delle migliori monografie intorno all'organizzazione del commercio italiano con l'estero;

Vista l'adesione data all'iniziativa suddetta dal Partito nazionale fascista, dall'Istituto nazionale per l'esportazione, dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, dalla Confederazione nazionale fascista dei commercianti, dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, dalla Confederazione nazionale fascesti dei trasporti marittimi ed aerei, dalla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna e dalla Confederazione generale bancaria;

Visto che il giornale *Il Sole* e le predette Confederazioni nazionali hanno deliberato di contribuire alla costituzione del fondo da erogarsi in premi per lo scopo suddetto;

Ritenuta l'utilità dell'iniziativa medesima;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso fra cittadini italiani, anche se residenti all'estero, per la redazione di una monografia, nella quale dovrà essere sviluppato il tema seguente:

« Case commerciali e commissionarie per gli scambi internazionali - Forme, organizzazione e funzionamento nei principali Peasi dell'estero - Possibilità del loro sviluppo in Italia, in rapporto all'incremento dei nostri traffici internazionali, particolarmente di esportazione ».

Art. 2.

I premi destinati alle monografie ritenute più meritevoli sono determinati nelle seguenti cifre:

1° premio L. 30,000; 2° premio L. 12,000.

Inoltre, il giornale *Il Sole* assume l'impegno della pubblicazione in volume della monografia migliore, riservando all'autore n. 500 copie sulle 2000 copie che costituiranno la prima edizione.

La proprietà letteraria per ogni altra edizione — esaurita la prima — rimane all'autore.

Art. 3.

I concorrenti dovranno presentare monografie di non oltre 100,000 parole; esse dovranno essere dattilografate su fogli scritti su di una sola facciata, ed in lingua italiana e presentate in triplice esemplare.

Art. 4.

Ogni esemplare dovrà essere contraddistinto, pagina per pagina, da un motto; detto motto dovrà essere ripetuto su una busta perfettamente opaca, senza alcuna sovrastampa ed accuratamente chiusa, entro la quale sarà chiaramente indicato il nome, cognome, paternità, data e luogo di nascita ed indirizzo dell'autore.

Art. 5.

Le monografie saranno inviate in piego raccomandato al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale del commercio) e dovranno pervenire non oltre il 31 dicembre 1928. Ogni concorrente, per il fatto stesso dell'invio della sua monografia, accetta incondizionatamente le norme contenute nel presente bando.

Art. 6.

Se un concorrente, in qualsiasi modo, rivelasse la sua personalità prima della chiusura del concorso, in maniera che potesse venire conosciuta dagli organizzatori o dai commissari la sua monografia, egli verrebbe senz'altro escluso dal concorso stesso.

Art. 7.

Il giudizio sulle opere presentate sarà dato da una Commissione composta dal rappresentante del Ministero dell'economia nazionale, dal rappresentante del Partito nazionale fascista, dal rappresentante del giornale *Il Sole* e dai rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'esportazione e delle Confederazioni prima menzionate.

Detta Commissione presenterà le sue proposte al Ministro per l'economia nazionale, al quale è riservata l'aggiudicazione dei premi.

Art. 8.

La Commissione di cui al precedente articolo dovrà selezionare in prima lettura ed a maggioranza di voti le tre monografie che giudicherà migliori. In seconda lettura la Commissione stessa procederà alla formazione della graduatoria delle due opere giudicate migliori e ritenute meritevoli di premi.

Art. 9.

La Commissione nominerà il presidente, il quale potrà farsi assistere da uno o più segretari.

Art. 10.

La Commissione esprimerà il suo giudizio entro tre mesi dalla chiusura del concorso.

Art. 11.

Qualora, secondo il giudizio della Commissione, nessuna opera riuscisse meritevole di premio, la Commissione stessa proporrà al Ministero dell'economia nazionale di bandire un nuovo concorso, oppure di erogare altrimenti le somme a disposizione per il presente concorso.

Art. 12.

Emesso il giudizio sulle monografie, ed eventualmente assegnati i premi, la Commissione farà procedere all'apertura delle buste contenenti nome ed indirizzi degli autori delle monografie premiate.

Le monografie non premiate potranno venire ritirate dietro presentazione della ricevuta di raccomandazione postale, ottenuta dai rispettivi mittenti al momento della spedizione.

Esse verranno tenute a disposizione di coloro che fossero incaricati di ritirarle fino al 30 giugno 1929, dopo il qual giorno verranno bruciate.

Roma, addì 24 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.